*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145º — Numero 180**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 3 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**Ministero delle attività produttive**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**

**Ministero della Salute**

DECRETO 9 luglio 2004.



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2004.



**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004.



PROVVEDIMENTO 27 luglio 2004.



**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**



**CIRCOLARI**

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

CIRCOLARE 25 giugno 2004, n. **200421611.**



CIRCOLARE 27 luglio 2004, n. **9.**



**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**

CIRCOLARE 23 luglio 2004, n. **21.**



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 2004, n. **192.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144

*All'articolo 1:*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I termini di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004»;

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-*ter* e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-*ter*. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-*quater*. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-*bis* devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.

3-*quinquies*. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-*quater* è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2983):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 10 giugno 2004.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, l'11 giugno 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 giugno 2004.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16, 17, 29, 30 giugno 2004.

Esaminato in aula il 1° luglio 2004 ed approvato il 6 luglio 2004.

*Camera dei deputati* (atto n. 5122):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (affari sociali), in sede referente, il 7 luglio 2004 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 13, 14, 15 luglio 2004.

Esaminato in aula il 19 luglio 2004 ed approvato il 20 luglio 2004.

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legger 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

**04G0218**

LEGGE 28 luglio 2004, n. **193.**

**Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;

*b)* la parola: «sentiti» è sostituita dalla seguente: «sentita»;

*c)* le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse;

*d)* dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

*Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— La legge 16 marzo 2001, n. 72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia». Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1. — 1. Ai fini di cui all'art. 9 della Cosituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:

*a)* organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;

*b)* istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;

*c)* iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;

*d)* organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

*Nota all'art. 2:*

— La legge 21 marzo 2001, n. 73, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia». Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — Le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4760):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 27 febbraio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 16 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente il 30 marzo 2004; 6 aprile 2004; 12 maggio 2004.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 19 maggio 2004 con il parere delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 19 maggio 2004 e approvato il 26 maggio 2004.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2976):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri emigrazione), in sede deliberante, il 18 giugno 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 21 luglio 2004.

**04G0236**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2004.

**Mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Mantova. Proroga dei termini di decadenza.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Brescia in data 1° giugno 2004 prot. n. 984/04 Segr., dalla quale risulta che l'ufficio NEP del tribunale di Mantova non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 10 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale indetto dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Mantova, del giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS., i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

**04A07567**

DECRETO 8 luglio 2004.

**Mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte di appello di Messina. Proroga dei termini di decadenza.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Messina in data 13 maggio 2004 prot. n. 2327, dalla quale risulta che l'Ufficio NEP della Corte di appello di Messina non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 10 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale indetto dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte di appello di Messina, del giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS., i termini di decadenza per il compimento

di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

**04A07568**

DECRETO 8 luglio 2004.

**Mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna. Proroga dei termini di decadenza.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello degli Abruzzi - L'Aquila in data 25 maggio 2004 prot. n. 1784/52-U, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 22 marzo 2004 a causa della rimozione ordigno bellico;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna, nel giorno 22 marzo 2004 per rimozione ordigno bellico, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

**04A07569**

DECRETO 13 luglio 2004.

**Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Troina.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 31 gennaio 1884, n. 1912 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Troina;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale il comune di Troina, rappresentante la maggioranza della popolazione interessata, ha proposto la soppressione del locale archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Troina è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Enna.

Roma, 13 luglio 2004

*Il Ministro:* CASTELLI

**04A07844**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2004.

**Impegno ed erogazione della somma di € 373.193,32 a favore di alcuni istituti mutuanti interessati.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, comma 1 e 2, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti

interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro, del Bilancio e della P.E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della 13ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2004, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma di € 148.192,01;

2) Banca delle Marche - Ancona di € 225.001,21;

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351 per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b.5.1.7.2 ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 373.193,22, valuta 30 giugno 2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 305.691,02 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 67.502,20 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 373.193,22, a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

| | istituti mutuanti | q. capitale cap. 9705 | q. interessi cap. 3465 | (totale rata) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efibanca | 116.062,45 | 32.129,56 | 148.192,01 |
| 2 | Banca delle Marche | 189.628,57 | 35.372,64 | 225.001,21 |
| | TOTALE | 305.691,02 | 67.502,20 | 373.193,32 |

L'onere complessivo di € 373.193,32, graverà sul capitolo 3465 per € 67.502,20 e sul capitolo 9705 per € 305.691,02 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2004, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2004

*Il direttore generale:* SIGNORINI

04A07721

DECRETO 14 maggio 2004.

**Impegno ed erogazione della somma di € 19.979.882,92 a favore di alcuni istituti mutuanti interessati.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, comma 1 e 2, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro, del Bilancio e della P.E.»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della 19ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2004, avanzate dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma di € 6.238.590,60;

2) Banca Opi (ex Banco di Napoli) - Roma di € 2.280.538,25;

3) Cariplo S.p.A. c/o Intesa Bci - Milano di € 10.343.843,19;

4) Banca Regionale Europea - Milano di € 240.886,14;

5) Crediop - Roma di € 152.886,57;

6) Credito Fondiario e Industriale - Roma di € 142.460,02;

7) Banco di Sardegna - Sassari di € 102.808,10;

8) Friulcassa (ex CARIGO) - Udine € 111.336,29;

9) Cariplo S.p.a. c/o Intesa Bci - Milano di € 134.639,57;

10) Banca OPI (San Paolo IMI) - Roma di € 231.894,20;

per mutui concessi rispettivamente:

1) regione Lazio;

2) regione Calabria;

3) regione Lombardia;

4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano;

5) Ospedale infantile e Pie Fondazioni «Burlo Garofolo - Trieste;

6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova;

7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari;

8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone;

9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano;

10) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351 per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b.5.1.7.2 ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 19.979.882,92, valuta 30 giugno 2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 18.784.452,34, e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 1.195.430,58, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 19.979.882,92 a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

| — | istituti mutuanti — | q. capitale cap. 9705 — | q. interessi cap. 3465 — | (totale rata) — |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crediop | 5.635.590,43 | 603.000,17 | 6.238.590,60 |
| 2 | Banca Opi (ex Banco di Napoli) | 2.185.290,73 | 95.247,52 | 2.280.538,25 |
| 3 | Cariplo c/o Intesa BCI | 9.906.436,05 | 437.407,14 | 10.343.843,19 |
| 4 | Banca regionale europea | 230.739,80 | 10.146,34 | 240.886,14 |
| 5 | Crediop | 138.611,89 | 14.274,68 | 152.886,57 |
| 6 | Credito fond. e industriale | 136.707,09 | 5.752,93 | 142.460,02 |
| 7 | Banco di Sardegna | 98.460,68 | 4.347,42 | 102.808,10 |
| 8 | Friulcassa (ex Carigo) | 101.031,12 | 10.305,17 | 111.336,29 |
| 9 | Cariplo c/o Intesa BCI | 129.063,96 | 5.575,60 | 134.639,57 |
| 10 | Banca OPI (San Paolo IMI | 222.520,59 | 9.373,61 | 231.894,20 |
| | TOTALE | 18.784.452,34 | 1.195.430,58 | 19.979.882,92 |

L'onere complessivo di € 19.979.882,92 graverà sul capitolo 3465 per € 1.195.430,58 e sul capitolo 9705 per € 18.784.452,34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2004, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2004

*Il direttore generale:* SIGNORINI

**04A07722**

DECRETO 10 giugno 2004.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Regata storica di Venezia e del Palio di San Paolino di Lucca - 2004.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria della Regata storica di Venezia e del Palio di San Paolino di Lucca - 2004, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della Regata storica di Venezia e del Palio di San Paolino di Lucca - manifestazione 2004, con inizio il 2 luglio 2004, avrà termine l'8 settembre 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti dieci serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di un milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 1° settembre 2004.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di venerdì 3 settembre 2004.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 8 settembre 2004 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'8 settembre 2004 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi due biglietti estratti vincenti con la Regata storica di Venezia e con il Palio di San Paolino di Lucca, iniziando dal biglietto abbinato alla Regata storica di Venezia, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Palio di San Paolino di Lucca.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla dott.ssa Angela Del Rosso, consigliere, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2004

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 133*

**04A07578**

DECRETO 16 luglio 2004.

**Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE - Nuovi tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste presentate dalle ditte Internationai Tobacco Agency Srl, Diadema SpA, Gallaher Italia Srl, British American Tobacco Italia S.p.a., Gutab Sas, Sifaco SA e Maga Team Srl intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle *B* - sigari e sigaretti - *C* e *D* allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 7 agosto 2003, è sostituita dalla seguente:

*b)* Trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 12,5 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 110 - 200.

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B* - sigari e sigaretti - *C* e *D* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

**SIGARI E SIGARETTI**
**(TABELLA B)**
**Prodotti Esteri**
**(Marche di provenienza UE)**

**SIGARI NATURALI**

| | Euro Kg. conv.le | Conf. | Euro Conf. |
|---|---|---|---|
| AVO LEGACY | 2.000,00 | 12 | 120,00 |
| CAO EARTH NECTAR | 600,00 | 25 | 75,00 |
| CAO EARTH NECTAR | 600,00 | 1 | 3,00 |
| CAO EILEEN'S DREAM | 600,00 | 25 | 75,00 |
| CAO EILEEN'S DREAM | 600,00 | 1 | 3,00 |
| CUABA DIADEMA | 4.000,00 | 5 | 100,00 |
| CUABA DIADEMA | 4.000,00 | 1 | 20,00 |
| MONTECRISTO EDMUNDO | 2.100,00 | 25 | 262,50 |
| MONTECRISTO EDMUNDO | 2.100,00 | 3 | 31,50 |
| THE GRIFFIN'S SPECIAL XX EDITION | 1.500,00 | 20 | 150,00 |

**SIGARETTI ALTRI**

| | Euro Kg. conv.le | Conf. | Euro Conf. |
|---|---|---|---|
| AMIGOS | 52,00 | 20 | 2,60 |
| CAFÉ CRÈME FILTER (5) | 120,00 | 5 | 1,50 |
| NEOS CAPPUCCINO | 96,00 | 10 | 2,40 |

**TABACCO DA FUMO TRINCIATO**

**(TABELLA C)**

**Prodotti Esteri**

**(Marche di provenienza UE)**

**TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE**

| | Euro Kg. conv.le | Conf. Gr. | Euro Conf. |
|---|---|---|---|
| OLD HOLBORN MINI | 120,00 | 12,5 | 1,50 |
| OLD HOLBORN MINI YELLOW | 120,00 | 12,5 | 1,50 |

**TABACCO DA FUMO PER PIPA**

| | Euro Kg. conv.le | Conf. Gr. | Euro Conf. |
|---|---|---|---|
| DAVIDOFF BLUE MIXTURE | 200,00 | 50 | 10,00 |
| DAVIDOFF GREEN MIXTURE | 200,00 | 50 | 10,00 |
| DAVIDOFF RED MIXTURE | 200,00 | 50 | 10,00 |
| MAC BAREN CUBE | 295,00 | 100 | 29,50 |
| STANWELL CLASSIC | 118,00 | 50 | 5,90 |
| STANWELL CLASSIC 5 | 40,00 | 5 | 0,20 |
| STANWELL MELANGE | 118,00 | 50 | 5,90 |
| STANWELL MELANGE 5 | 40,00 | 5 | 0,20 |
| STANWELL VANILLA | 118,00 | 50 | 5,90 |
| STANWELL VANILLA 5 | 40,00 | 5 | 0,20 |

**TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO**

**(TABELLA D)**

**Prodotti Esteri**

**(Marche di provenienza UE)**

**TABACCO DA MASTICO**

| | Euro Kg. conv.le | Conf. Gr. | Euro Conf. |
|---|---|---|---|
| MAKLA IFRIKIA | 90,00 | 20 | 1,80 |

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2004*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 295*

**04A08003**

DECRETO 22 luglio 2004.

**Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.**

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 720/03 in data 20 novembre 2002 - 5 febbraio 2003, il T.A.R. per il Lazio (Sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «Intertur S.r.l.» (plico n. 279 - provincia di Roma), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, l'accessibilità alla sala, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 720/03, l'Amministrazione ha proceduto ad accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 720/03;

Decreta:

Art. 1.

1. All'offerta della società «Intertur S.r.l.» (plico n. 279) è assegnato, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i *sub* criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, il punteggio complessivo di *punti 46*.

2. La società «Intertur S.r.l.» (plico n. 279) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società «Intertur S.r.l.» (plico n. 279) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare l'innovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 22 luglio 2004

*Il direttore centrale:* TAGLIAFERRI

**04A07965**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 luglio 2004.

**Riconoscimento del Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche, e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratterisitche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bergamo, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4 lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CertiProDop, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» con decreto ministeriale 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1999 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell' organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare,

nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio dei Produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» con sede in Bergamo, Largo Belotti n. 16, presso la Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di Bergamo, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»

Art. 3.

Il Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4 lettera *a)*, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A07557**

DECRETO 15 luglio 2004.

**Conferimento al Consorzio Chianti, in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini «Chianti».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio, 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale. 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore 9, costituito per la tutela del vino DOCG «Chianti» e dei vini DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», e la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2003 concernente l'annullamento del predetto decreto ministeriale 30 gennaio 2003 e la revoca al citato Consorzio del relativo incarico, ed in particolare il disposto dell'articolo unico, comma 2, secondo il quale non sussiste il pregiudizio all'esercizio del diritto del Consorzio Chianti a richiedere l'affidamento dell'incarico di cui al citato decreto ministeriale 30 gennaio 2003, qualora sia in possesso dei prescritti requisiti normativi;

Vista la documentata richiesta presentata in data 29 giugno 2004 dal citato Consorzio Chianti intesa ad ottenere, conformemente al citato disposto dell'articolo unico, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2003, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. dei vini «Chianti», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività del consorzio nei confronti della citata denominazione di origine «Chianti», rilasciata dalla competente camera di Commercio, industra e artigianato di Firenze;

Vista la nota n. 1015/03-D/3/A del 23 dicembre 2003 con la quale il citato Consorzio si impegna a modificare la propria ragione sociale inserendovi il riferimento all'attività vitivinicola;

Considerato che sussistono per il citato consorzio i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), per il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Chianti», ai sensi del medesimo art. 19 comma 1 della legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, Viale Belfiore 9, l'incarico a svolgere nei riguardi della D.O.C.G. dei vini «Chianti» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Chianti, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Chianti e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A07558**

DECRETO 20 luglio 2004.

**Modifica del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico Modenese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 con il quale è stata accordata a livello nazionale la protezione transitoria alla denominazione «Aceto Balsamico Modenese»;

Considerato che per le vie brevi sono pervenute da parte di alcuni produttori sollecitazioni volte ad ottenere la tutela delle loro modalità produttive per un congruo periodo di tempo;

Ritenuto di non poter danneggiare la produzione degli stessi;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 è sostituito dal seguente articolo:

Entro 9 mesi dalla data di emanazione del presente decreto i produttori della denominazione «Aceto Balsamico Modenese» dovranno adeguare le loro produzioni e la loro etichettatura alle previsioni contenute nel disciplinare di produzione della denominazione «Aceto Balsamico Modenese», trasmesso all'organismo comunitario competente con nota protocollo n. 16/S/R del 9 giugno 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

*Il capo del Dipartimento:* AMBROSIO

**04A07726**

DECRETO 20 luglio 2004.

**Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità d'applicazione.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Vista la nota direttoriale del MiPAF dell'11 giugno 2004 e la lettera di riscontro della Commissione europea n. 16536 del 25 giugno 2004;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie allo scopo di procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico ed alla fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 15 luglio 2004.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/03, possono essere invocate le seguenti circostanze eccezionali o cause di forza maggiore:

*a)* incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;

*b)* calamità naturale;

*c)* distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

*d)* epizoozia sul patrimonio zootecnico;

*e)* vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;

*f)* furto di animali;

*g)* incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola;

*h)* sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

*i)* sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

*l)* nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

*m)* incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.

2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere notificata all'AGEA entro il 10 dicembre 2004, secondo le modalità definite dalla medesima AGEA.

3. Le modalità tecniche d'applicazione dei movimenti aziendali, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/03 e agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 795/2004 saranno definite dall'AGEA, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, in coerenza con la nota MiPAF dell'11 giugno 2004 e la nota della Commissione europea n. 16536 del 25 giugno 2004.

4. L'AGEA dà avvio, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, alla procedura di cui all'articolo 12, comma 1 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 163*

**04A07926**

---

DECRETO 22 luglio 2004.

**Modifiche al decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478, recante interventi diretti alla protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2004, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante: Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifiche al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede l'istituzione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascun anno;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in particolare l'art. 4, comma 30, che dispone l'approvazione da parte del Ministro del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, che all'art. 3, comma 1, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2004, l'importo di cui all'art. 52, comma 81, della legge finanziaria 2002;

Vista la medesima legge 27 marzo 2004 n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;

Visto il decreto 7 maggio 2004 recante il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina di rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, e 20 giugno 2003, recante le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonché della comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel

settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche, con valenza triennale 2004-2006, come comunicato alla Commissione europea con la nota n. 200418674 del 1° giugno 2004;

Considerato che sulla base dei risultati scientifici conseguiti la misura può essere modulata diversamente per gli anni successivi;

Visto il decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478, recante interventi diretti alla protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2004, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006;

Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2004 dalle associazioni nazionali rappresentative del settore della pesca, con la quale viene chiesta una limitata modifica all'aggregazione delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* di cui al decreto 2 luglio 2004 anzidetto;

Considerate fondate le ragioni che presiedono all'istanza di modifica citata, che ineriscono alla medesima conformazione biologica delle risorse, nonché alla comune consuetudine peschereccia degli areali interessati;

Ritenuto di accogliere l'istanza suddetta del 21 luglio 2004;

Decreta:

*Articolo unico*

1. All'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* da Trieste a Bari dal 2 agosto al 5 settembre;

*b)* da Brindisi a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.

2. Resta invariato quant'altro disposto dal decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 1478.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 luglio 2004

*Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 164*

**04A07927**

DECRETO 22 luglio 2004.

**Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo D.O.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole ge forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi; determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il

regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite, le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo D.O.P. con sede in Gavoi (Nuoro), via Margherita n. 21, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n.526/1999;

Verificata la conformità dello statuto, del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilaciate dall'organismo privato O.C.P.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» con decreto ministeriale 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 - di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo D.O.P.» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo D.O.P.», con sede in Gavoi (Nuoro), via Margherita n. 21, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo D.O.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Fiore Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Fiore Sardo».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo D.O.P. può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Fiore Sardo» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo D.O.P. sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dàl Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. 1 soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Fiore Sardo» appartenenti alla categoria nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7. del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali,relative ai requisiti rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A07723**

---

DECRETO 22 luglio 2004.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli d alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14; comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P e delle I.G.P. - incaricati daI Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento, (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Vista l'istanza presentta dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» con sede in Brescia, via Rodi n. 5, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esrcitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CertiProDop, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» con decreto ministeriale 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 4 del 7 gennaio 1999 e successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai senti dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nei territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo», con sede in Brescia, via Rodi n. 5, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela Oliva della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Quartirolo Lombardo» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri «associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Quartirolo Lombardo».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» appartenenti alla categoria nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante

disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi indicazioni geografiche protette di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A07724**

DECRETO 22 luglio 2004.

**Revoca del riconoscimento concesso con decreto ministeriale 4 novembre 2003 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio «Ragusano» D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 4 novembre 2003 concernente il riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 sulla denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Visto l'art. 3 del decreto sopra citato che stabilisce che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano D.O.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente;

Vista la comunicazione inviata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano D.O.P. con sede in Ragusa, via delle Americhe n. 139, con la quale è stato trasmesso il regolamento di produzione approvato dall'assemblea soci del Consorzio per la tutela del formaggio «Ragusano» D.O.P. in data 7 novembre 2003;

Verificato che tale regolamento ha modificato il disciplinare di produzione della D.O.P. «Ragusano», in palese violazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, che riserva tale potestà alla Commissione europea;

Vista la nota ministeriale prot. 63660 del 1° giugno 2004 con la quale è stata comunicata al consorzio sopra citato l'avvio di procedimento amministrativo ex art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 sulla denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Vista la nota ministeriale prot. n. 64755 del 9 luglio 2004 con la quale si invitava il consorzio predetto a far pervenire entro e non oltre il 12 luglio 2004 l'annullamento della delibera adottata concernente il regolamento sopra citato;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio Ragusano D.O.P. non ha provveduto entro i termini richiesti all'annullamento della citata delibera assembleare concernente il predetto regolamento di produzione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento d'incarico citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

L'incarico concesso con decreto ministeriale 4 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta del formaggio «Ragusano» D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A07725**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini a IGT e dei vini a base spumante, per la provincia di Trento.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI - PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della provincia autonoma di Trento con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT «Delle Venezie», «Vigneti delle dolomiti» e «Vallagarina» e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero e Meunier;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

*Articolo unico*

Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento per i vini da tavola e per i vini IGT: Delle Venezie, Vigneti delle dolomiti e Vallagarina e per i vini base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero e Meunier;

1. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* PETROLI

**004A07889**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Piccola società coop. Il Triangolo», in Firenze.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 luglio 2003, eseguita nei confronti della cooperativa Piccola società coop. Il Triangolo, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 19 novembre 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società coop. Il Triangolo», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Gunnella Antonio in data 12 maggio 1999, repertorio 16413, registro società n. 506346 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6112, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 21 luglio 2004

*Il direttore provinciale:* MUTOLO

**04A07790**

DECRETO 21 luglio 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Benedetti», in Firenze.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 settembre 2003, eseguita nei confronti della cooperativa Benedetti, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 19 novembre 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Benedetti» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Montano Rosanna in data 13 maggio 2001, repertorio 32095/5770, registro società n. 521034 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6093, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 21 luglio 2004

*Il direttore provinciale:* MUTOLO

**04A07791**

---

DECRETO 21 luglio 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Mondo Edilizia piccola società cooperativa», in Reggello.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 settembre 2003, eseguita nei confronti della cooperativa Mondo Edilizia piccola società cooperativa, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 19 novembre 2003, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003

Decreta:

La società cooperativa «Mondo Edilizia piccola società cooperativa», con sede in Reggello, costituita per rogito del notaio dott. Chiostrini Marco in data 1° dicembre 2000, repertorio 29251, registro società n. 517587 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6125, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 21 luglio 2004

*Il direttore provinciale:* MUTOLO

**04A07792**

---

DECRETO 22 luglio 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Val d'Oro», in Trasacco.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 *octiesdecies* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Val d'Oro» a r.l.; BUSC 1900/235808 con sede in Trasacco, via Milano, 7; costituita in data 10 giugno 1988 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, rep. 123967 omologata con decreto del Tribunale di Avezzano del 12 luglio 1988 ed iscritta al n. 3080 del registro società.

L'Aquila, 22 luglio 2004

*Il direttore provinciale reggente:* CELESTINI

**04A07794**

---

DECRETO 22 luglio 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Venere», in Pratola Peligna.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 *octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Venere» a r.l., B.USC 1863/232283 sede in Pratola Peligna, via A. De Gasperi n. 6, costituita in data 18 gennaio 1988 per rogito del notaio Ferdinando Papa rep. 5062 omologata con decreto del Tribunale di Sulmona del 17 febbraio 1988 ed iscritta al n. 1743 del registro società.

L'Aquila, 22 luglio 2004

*Il direttore provinciale reggente:* CELESTINI

**04A07795**

DECRETO 22 luglio 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Green House Multiservice piccola società coop.va», in Capestrano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Green house multiservice piccola società coop.va», a r.l., BUSC 2261/289239 con sede in Capestrano, costituita in data 8 novembre 1999 per rogito del notaio Federico Magnante Trecco, rep. 25426 omologata con decreto del Tribunale di L'Aquila del 25 febbraio 2000 ed iscritta al n. 98772 del registro società.

L'Aquila, 22 luglio 2004

*Il direttore provinciale reggente:* CELESTINI

**04A07796**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2004.

**Determinazione, per l'anno accademico 2004/2005, del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in design degli interni, in design della comunicazione e in design della moda, presso il Politecnico di Milano.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota in data 21 maggio 2004 con la quale il rettore del Politecnico di Milano chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in design degli interni, in design della comunicazione, in design della moda sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Decreta:

Per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari del Politecnico di Milano è così determinato:

corso di laurea in design degli interni: duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e quindici per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in design della comunicazione: centoquarantacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

corso di laurea in design della moda: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e quindici per gli studenti stranieri residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il Ministro:* MORATTI

**04A07840**

---

DECRETO 23 luglio 2004.

**Determinazione, per l'anno accademico 2004/2005, del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze strategiche, presso l'Università di Torino.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota in data 14 giugno 2004 con la quale il rettore dell'Università di Torino chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze strategiche, affferente alla classe DS/1, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata nell'adunanza del consiglio interfacoltà del 6 aprile 2004 con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, della richiamata legge n. 264/1999.

Decreta:

Per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di laurea in scienze strategiche, afferente alla classe DS/1, è determinato in quaranta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il Ministro:* MORATTI

**04A07841**

---

DECRETO 23 luglio 2004.

**Determinazione, per l'anno accademico 2004/2005, del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università di Catania.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota in data 17 maggio 2004 con la quale il rettore dell'Università di Catania chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta dell'8 aprile 2004, valutata con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, della richiamata legge n. 264/1999.

Decreta:

Per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Catania è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il Ministro:* MORATTI

**04A07842**

---

DECRETO 23 luglio 2004.

**Determinazione, per l'anno accademico 2004/2005, del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie, presso l'Università di Brescia.**

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota in data 14 maggio 2004 con la quale il rettore dell'Università di Brescia chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie e in biotecnologie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 28 aprile 2004, valutata con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, della richiamata legge n. 264/1999;

Decreta:

Per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Brescia è così derterminato:

corso di laurea in scienze motorie, classe 33: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea in biotecnologie, classe 1: cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il Ministro:* MORATTI

**04A07843**

---

DECRETO 23 luglio 2004.

**Autorizzazione all'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

## IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, a. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994 con il quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Padova e Bologna ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trieste, via S. Nicolò, 14, 1° piano, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003, trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva, nella seduta del 9 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste, via S. Nicolò, 14, 1° piano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo 11 del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07884**

DECRETO 23 luglio 2004.

**Diniego all'istituto «Centro studi di terapia gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trecastagni un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,

l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 giugno 2001 con il quale l'istituto «Centro studi di terapia gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trecastagni (Catania), via S. Francesco di Paola, 7, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del l'11 giugno 2004, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che la documentazione presentata è incongrua atteso che la sede non dispone di adeguate risorse didattiche per realizzare i fini formativi. Infatti la programmazione didattica quadriennale presentata per la sede di Trecastagni (Catania) in sostanza replica la programmazione didattica relativa alla sede di Milano impegnando in gran parte gli stessi docenti, per un carico didattico largamente eccedente i limiti di 300 ore, ovvero di 150 ore, previsto per ciascun docente a seconda che operi in una sola istituzione o in più istituzioni, come previsto dal parere generale espresso dal Comitato nazionale per la valutazione dei sistema universitario nella riunione dell'11 ottobre 2000;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Trecastagni (Catania) proposta dall'istituto «Centro studi di terapia gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07885**

---

DECRETO 23 luglio 2004.

**Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei

pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento dell'«Istituto di psicoterapia espressiva» per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia», ai sensi dell'art. 5 del suindicato regolamento, ha reiterato la richiesta di riconoscimento per l'attivazione di un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna, via Barberia, 13, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 8 unità e, per l'intero corso, a 32 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003, trasmessa con nota 582 del 4 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna, via Barberia, 13, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 8 unità e, per l'intero ciclo, a 32 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07886**

DECRETO 23 luglio 2004.

**Autorizzazione all'istituto «Berna», abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Berna» è stato abilitato ad attivare nella sede di Mestre un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui nella seduta dell'11 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Berna» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto del 16 novembre 2000 nella sede di Mestre, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a 20 unità e, per l'intero anno di corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07887**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Abilitazione all'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna, piazza di Porta San Mamolo, n. 7, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola bolognese di psicoterapia cognitiva» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna, piazza di Porta San Mamolo, n. 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07964**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Abilitazione all'«Istituto A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - Diagnosi clinica, ricerca formazione» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - Diagnosi clinica, ricerca formazione» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Gioberti, n. 54, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto A.T. Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - Diagnosi clinica, ricerca formazione» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via Gioberti, n. 54, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07963**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Autorizzazione all'«Istituto veneto di terapia familiare» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia con sede in Vicenza - Torri di Quartesolo, ai sensi del regolamento adottatto con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003, con il quale l'«Istituto Veneto di terapia familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Vicenza da via Contrà Pasini n. 18 a via Pola n. 30 Torri di Quartesolo (Vicenza);

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004 trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. l'«Istituto veneto di terapia familiare», abilitato con decreto in data 16 giugno 2003, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Contrà Pasini, n. 18 a via Pola, n. 30 - Torri di Quartesolo (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07958**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Abilitazione all'«Istituto romano di psicoterapia psicodinamica integrata (IRPPI)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, vicolo Orbitelli, n. 15, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quattordici unità e, per l'intero corso, a cinquantasei unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, vicolo Orbitelli n. 15, al sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 14 unità e, per l'intero ciclo, a 56 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07959**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Autorizzazione all'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comrna 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001, con il quale l'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede da via Montecassino n. 62 in viale Regina Margherita n. 56;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004 trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST», abilitato con decreto in data 9 ottobre 2001, ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede in viale Regina Margherita n. 56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07960**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Udine, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'istituto «Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Udine un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede da viale Ledra n. 4, a via Marangoni n. 95;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004 trasmessa con nota 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola di formazione in psicoterapia sistemica familiare e relazionale - NAVEN», abilitato con decreto in data 30 maggio 2002, ad istituire e ad attivare nella sede di Udine un corso di specializzazione in psicoterapia al sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da viale Ledra n. 4, a via Marangoni n. 95.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07961**

DECRETO 26 luglio 2004.

**Abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia analitica AION» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, conima 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia analitica AION» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna, via Palestro, 6, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 dicembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004 trasmessa con nota 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Scuola di psicoterapia analitica AION» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna, via Palestro n. 6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, succeesivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASIA

**04A07962**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 luglio 2004.

**Criteri e modalità per il parziale finanziamento delle spese promozionali da sostenere nel corso del 2005 da parte di istituti, enti ed associazioni, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'Estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e

la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento occorre definire per l'anno 2005 il modello per la domanda di ammissione al finanziamento e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità del finanziamento*

Ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, i finanziamenti previsti dalla «legge» sono destinati a sostenere programmi promozionali realizzati dalle associazioni e gli enti cui all'art. 1 della «legge» stessa, cui partecipano una generalità di imprese aventi sede in almeno tre regioni.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 della «legge» stessa, nonché le Camere di commercio italo-estere iscritte all'Albo di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2005.

I soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della «legge», devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale e dichiarare nel proprio statuto di svolgere attività senza scopo di lucro. Deve intendersi di rilievo nazionale l'attività svolta a favore di una generalità di imprese aventi sede in almeno tre Regioni; senza scopo di lucro il divieto di distribuzione di utili ai soci anche in caso di scioglimento dell'organismo.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla «legge» le regioni e le Camere di commercio nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale. Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale.

Art. 3.

*Modalità di inoltro dell'istanza di ammissione al finanziamento*

Le domande di finanziamento possono essere presentate dai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 e sottoscritte dal legale rappresentante, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.

Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento, dichiarando di agire «in nome e per conto» del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

La domanda di finanziamento deve essere redatta in bollo secondo lo schema previsto (allegato *A*) ed inoltrata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2004.

Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Art. 4.

*Presentazione del programma promozionale*

Alla domanda di finanziamento deve essere allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nell'anno 2005, sottoscritto dal legale rappresentante, articolato in progetti.

Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nella scheda (allegato *B*), descrivendo analiticamente:

scelta del mercato estero, con indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo di ciascun progetto;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);

predeterminazione degli indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;

ammontare e tipologia della spesa al netto di IVA da sostenere per ogni azione;

riepilogo dei costi di ogni progetto al netto di IVA;

elenco delle imprese partecipanti alle azioni promozionali; specificando la percentuale delle imprese che hanno sede nei territori dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

copertura finanziaria (da specificare se il progetto è realizzato con risorse proprie e/o con risorse acquisite

da soggetti pubblici e privati). Per risorse proprie si intendono: le riserve, le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Ad ogni scheda devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

Alla domanda di finanziamento, altresì, deve essere unito un prospetto riepilogativo del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

### Art. 5.

*Ammissibilità del programma promozionale*

Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2005;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite. Sono escluse, pertanto, le spese relative ad azioni commerciali, quali ad esempio le spese destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonché i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.

A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:

*a)* partecipazione a fiere estere (in aree comunitarie è consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);

*b)* partecipazione a fiere internazionali in italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);

*c)* spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) di massimo due funzionari dell'associazione o ente per assistenza alle imprese durante l'evento promozionale;

*d)* realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera sia su supporto cartaceo che informatico; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

*e)* campagne pubblicitarie su media esteri (riviste, radio e televisione);

*f)* workshop, show-room, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;

*g)* spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) di giornalisti e operatori esteri in Italia, di corsi di formazione professionale, conferenze e workshop;

*h)* apertura sito internet predisposto in lingua estera; sono ammessi aggiornamenti che comportino variazioni strutturali e grafiche sostanziali.

Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo stesso settore, riproducono quelli realizzati dall'ICE con finanziamento pubblico.

Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2005.

### Art. 6.

*Progetti preferenziali*

Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, tra i progetti in cui si articola il programma promozionale di cui al precedente art. 4, sono considerati preferenziali quelli che prevedono iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti:

consorzi export;

consorzi agrituristici;

camere di commercio italiane all'estero;

camere italo-estere in Italia.

Sono, altresì, considerati preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzate da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune.

Per essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, il quale si impegna altresì a non richiedere a sua volta finanziamenti pubblici sulla medesima iniziativa realizzata in sinergia.

Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti preferenziali approvati è assicurato un contributo pari al 50% delle spese ammesse, nonché la corresponsione di un anticipo di un

importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione dell'intero finanziamento.

Art. 7.

*Risultati attesi*

Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono:

*a)* per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio la frequenza di accesso al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

*b)* per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari).

La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 8.

*Approvazione del programma promozionale*

Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2005. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Ministero entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 9.

*Modifiche al programma promozionale*

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2005 ed in ogni caso almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 10.

*Concessione e misura del finanziamento*

Il Ministero provvede alla emanazione del decreto di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato ed alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del «regolamento», la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1). Il calcolo del finanziamento spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.

Qualora l'intero programma promozionale o i singoli progetti siano finanziati da altri enti pubblici, i relativi importi saranno computati nella determinazione del finanziamento spettante concesso dal Ministero per assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali.

Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altre forme di sponsorizzazione, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma.

Art. 11.

*Liquidazione ed erogazione del finanziamento*

La liquidazione del finanziamento avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.

Art. 12.

*Presentazione della rendicontazione*

Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro tre mesi dalla esecuzione del programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero o in caso di ritardo nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri, il beneficiario deve presentare il rendiconto delle spese e la relazione sulla esecuzione del programma approvato.

Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la

stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento approvato dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero solo un elenco delle fatture pagate, relative alle spese effettivamente sostenute per ogni progetto, con l'indicazione dell'importo al netto di IVA (allegato *E*), sottoscritto dal legale rappresentante.

Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e da questo saldate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici.

Le fatture devono essere debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Qualora l'importo delle stesse fatture risulti superiore a euro 12.500,00 nell'elenco devono essere specificati anche gli estremi del bonifico bancario, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per le eventuali verifiche.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione firmata dal legale rappresentante, che illustra le modalità di esecuzione del programma ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (allegato *C*) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato *D*).

La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa nota, che sarà inviata anche via fax.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, la rendicontazione può essere corredata da autocertificazioni.

Art. 13.

*Ispezioni e verifiche*

La documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.

Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e l'Amministrazione può revocare il finanziamento concesso e non accogliere successive domande.

Art. 14.

*Reperimento delle fonti normative e dei modelli*

I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» - «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese».

Art. 15.

*Come contattare il Ministero*

L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - viale Boston, 25 - 00144 Roma;

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06/59647548 - 06/59932460, fax: 06/59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it;

Vice dirigente: dott.ssa Gabriella Tedone, tel. 06/59932420 e-mail: tedone@mincomes.it;

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Paola Bastianelli coordinatrice tel.06/59932503;

sig.ra Roberta Farelli, tel. 06/59932622;

sig. Antonio Trerotola, tel. 06/59932621;

sig.ra Francesca Di Marco, tel. 06/59932556;

sig.ra Carla Andreozzi, tel. 06/59932544.

Art. 16.

*Pubblicazione*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

*Il direttore generale:* CAPRIOLI

*ALLEGATO A*

***Schema di domanda in bollo***

***Al MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE***
***Direzione generale per la Promozione degli Scambi***
***Divisione III***
***Viale Boston, 25 - 00144 Roma***

Il sottoscritto.................nato a ....................il ................, residente in ........... ..........., nella qualità di legale rappresentante di ...............................................
(se *Società di Servizi* scrivere: "in nome e per conto di Associazione, Ente, Istituto")....................
sede legale in ....................... sede amministrativa in ............................ ...Telefono n. ... . ...... ...... ....Fax n................. ABI ...............CAB..............n. conto corrente ......... ... .... .. codice fiscale e/o partita IVA .............
chiede
un finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma allegato, composto di n. ......progetti , di rilievo nazionale, di cui n. ....Progetti a carattere preferenziale (art. 6).

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 (istituto, ente, associazione o *società di servizi* -art.2-).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione (che deve riguardare l'Associazione, Ente od istituto e non la *società di servizi*) :
  1. Statuto;
  2. Atto costitutivo;
  3. Composizione degli organi;
  4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
  5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
  6. Attività svolte e programmate;
  7. Agevolazioni pubbliche ricevute.
- Allega :
  - Il mandato ricevuto dalla associazione, ente od istituto (in caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi)*;
  - La dichiarazione di conferma di collaborazione rilasciata dal partner prescelto (in caso di progetto preferenziale)

Data, ..........   firma del legale rappresentante
*(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)*

*ALLEGATO B*

<u>*Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2005*</u>

**PROGETTO N.........**
**DENOMINATO ..............**
**COMPOSTO DI N.........AZIONI**

- Scelta del mercato estero (motivi, scopi)..........................................................
- Settore merceologico (indicare quali tra quelli sotto specificati)

Moda-persona.....................................................
Meccanica strumentale.........................................
Meccanica di consumo.........................................
Agroalimentare.....................................................
Sistema casa........................................................
Tempo libero........................................................
Chimica-farmaceutica...........................................
Elettronica............................................................
Plurisettoriale.......................................................

- descrizione del progetto..............................................................................)
- indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire.............................
- descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare) ...............................
- costo totale del progetto EURO .........................al netto di IVA, corredato da uno schema riepilogativo dei relativi preventivi;
- piano analitico dei costi riferiti alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante.............................................................................................
- prospetto del piano finanziario di copertura dei costi con l'indicazione delle risorse proprie e delle risorse acquisite dall'esterno, degli eventuali finanziamenti pubblici.....................................
- elenco delle imprese- associate e non – che partecipano al programma (va specificato se tutte le imprese partecipanti hanno sede nei territori dell'Obiettivo 1).................... ....... ..........................................

Data,................

Firma del Legale Rappresentante
*(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)*

*ALLEGATO C*

**Schema di relazione sull'esecuzione del programma**
**e dichiarazione attestante la regolarità della documentazione**

***Al Ministero delle Attività Produttive***
***Direzione generale per la Promozione degli Scambi***
***Divisione III***
***Viale Boston, 25- 00144 Roma***

Il sottoscritto ………………………………………….., nato a …………….., il……………
e residente in ……………., via ………………………., cap…………………., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi*)……………..con sede legale in ……………., Via ………………………………….. n………….. cap………,
in riferimento alla liquidazione del finanziamento approvato con decreto del Ministero Attività Produttive n…. del …. di Euro ……………….,
Al fine dell'erogazione del finanziamento le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI…………..,CAB …………………, CONTO CORRENTE …………………..
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ………………………..

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ……………………., composto di n. ….. progetti …………………………………(segue illustrazione del programma realizzato); e allega le schede informative dei progetti ed il prospetto dei costi sostenuti .

Data, ………

**Firma del legale rappresentante**
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

*ALLEGATO D*

*<u>Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2005</u>*
*(una per ogni progetto)*

**PROGETTO N.............**
**DENOMINATO ..............**
**COMPOSTO DI N..........AZIONI**

- Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi) ..................................................................
- Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..4) ..................................................
- Costi sostenuti, ripartiti per ciascuna azione;
  Euro ......................................................
  Euro ......................................................
  e costo totale euro.........................
- Importi relativi a cofinanziamenti di altri enti pubblici Euro ....................
- Introiti per pubblicità, servizi, abbonamenti, ecc. Euro.....................

Totale Euro ......................

Data, .........

Firma del legale rappresentante
*(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)*
......................................

*ALLEGATO E*

***Elenco delle fatture quietanzate relative alle spese***
***per la realizzazione del programma promozionale realizzato nel 2005 (ex legge 1083/54)***

| **AZIONI** | **SPESE PREVENTIVATE** | **SPESE SOSTENUTE** | **ESTREMI DELLE FATTURE/ RICEVUTE FISCALI DI SUPPORTO** | | | | | **Data e Modalità di pagamento** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riportare per ciascun progetto le voci di spesa ammesse dal Ministero** | **Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi costi come da preventivi presentati unitamente alla domanda di contributo** | **Riportare, per ogni voce di spesa indicata, i costi effettivamente sostenuti** | **Fornitore del servizio** | **Fattura n..... del ......** | **Importo Lordo** | **Iva *** | **Importo Netto** | **Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a Euro 12.500,00)** |

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto 1<br>Predisposizione catalogo Stampa catalogo ecc. | Euro .....<br>Euro .....<br>Euro .... | Euro ....<br>Euro ....<br>Euro ... | Rossi spa<br>Bianchi spa | n. ....<br>Del .....<br>n. ...<br>del .... | Euro ....<br>Euro ... | Euro .....<br>Euro .... | Euro ....<br>Euro .... | Bonifico bancario<br>n.<br>del . |
| 1 TOTALE PARZIALE | Euro ...... | | | | | | | |
| Progetto 2<br>Affitto stand fieristico<br>Allestimento stand Ecc. | Euro ....<br>Euro .... | Euro ....<br>Euro ... | Neri spa<br>Verdi spa | n. ...<br>del ... | Euro .....<br>Euro .... | Euro ....<br>Euro .... | Euro ....<br>Euro ... | Data .... |
| 2 TOTALE PARZIALE | Euro ..... | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | Euro ..... | | | | | | | |

- *in Euro (se in valuta indicare anche il cambio)*

*Nota bene: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sostituite da estratti conto, carte di credito, assegni, ecc.*

***Firma del Legale rappresentante***
(ai sensi dell'art. 38 del dpr 28 dicembre 2000 n.445)

**04A07925**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 luglio 2004.

**Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e in particolare il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano favorire le attività di recupero dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione degli stessi;

Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002 ed in particolare l'allegato *C*, schema di trasposizione dei Codici CER relativi alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;

Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;

Considerata pertanto la necessità di integrare la voce 13.18 del decreto 5 febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di Consultazione;

Considerata la necessità di adottare procedure di urgenza anche al fine di non provocare danno o limitazione di competitività internazionale all'industria nazionale del cemento;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 è inserita la voce 13.18.*bis* allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

---

ALLEGATO

13.18.*bis* Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica. [010308].

13.18.*bis*. 1 Provenienza: processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.

13.18.*bis*. 2 Attività di recupero: messa in riserva ed utilizzo diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].

13.18.*bis*. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti $Fe_2O_3$ 60-100%; $SiO_2$ 5-15%; $A1_2O_3$ 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S3-6%; As < 0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.

**04A07883**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2004.

**Riconoscimento alla sig.ra Tacke Mariken di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tacke Mariken, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Logopedie» conseguito in Olanda nell'anno 2000

presso la «Hanzehogrschool - Universita di Groningen (Olanda), al fine dell'esercizio professionale in italia di «Logopedista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto direttoriale in data 23 aprile 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 18 maggio 2004 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Tacke Mariken è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Logopedista» contemplato nel decreto ministeriale n. 742/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo «Logopedie», conseguito in Olanda nell'anno 2000 presso la «Hanzehogeschool» - Università di Groningen (Olanda) dalla sig.ra Tacke Mariken nata a Ijsselstein (Olanda) il giorno 3 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Logopedista» (decreto ministeriale 742/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A07549**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate, accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, il giorno 7 luglio 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata cominicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

*Riferimenti normativi.*

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 16 luglio 2004

*Il direttore regionale reggente:* BASTIANACCI

**04A07665**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lodi.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2387 del 19 luglio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 19 luglio 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale Lodi è dipeso dalla imprevista e contemporanea assenza dei dipendenti addetti ai servizi catastali, alcuni fruenti ferie autorizzate ed altri assenti per malattia o permessi ai sensi dell'art. 46 C.C.N.L.;

Inviata la dovuta informazione all'ufficio del Garante del contribuente;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Lodi nel giorno 19 luglio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 luglio 2004

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**04A07888**

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di La Spezia in data 5 luglio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto del sistema informatico che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo dalle ore 8 alle ore 11,20.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 15 luglio 2004, prot. n. 2619;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sotto indicato ufficio come segue: il giorno 5 luglio 2004 dalle ore 8 alle ore 11,20 - Regione Liguria: Ufficio provinciale di La Spezia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 luglio 2004

*Il direttore regionale:* ORSINI

**04A07957**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2004), **coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2004, n. 192** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5) **recante: «Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

*Differimento termini ossigeno disciolto*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione od all'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. *I termini di cui all'art. 10-*bis *del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004.*

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

*3-*bis. *Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-*ter *e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.*

*3-*ter. *Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.*

*3-*quater. *I titolari degli scarichi di cui al comma 3-*bis *devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.*

*3-*quinquies. *La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-*quater *è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa.*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 reca «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva n. 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

— La legge 12 giugno 1993, n. 185 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 reca «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

— Si riporta il testo dell'art. 10-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali):

«Art. 10-*bis. (Adeguamento degli scarichi esistenti).* — 1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— La legge 1° agosto 2003, n. 200 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**04A07918**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 25 giugno 2004, n. **200421611.**

**Modalità di presentazione delle domande di liquidazione relative agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, previsti dal DOCUP PESCA 2000-2006.**

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;

Vista la circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2003;

Vista la nota esplicativa della circolare di cui sopra, n. 200313158 del 12 settembre 2003;

Vista la legge n. 241/1990;

Considerato che occorre individuare la documentazione e la modulistica da esibire a corredo delle richieste di liquidazione degli anticipi, dei ratei e della totalità dei contributi comunitari concessi;

Considerato che è altresì indispensabile fissare i criteri concernenti le richieste di proroghe, di adattamento e di modifica dei progetti approvati;

Considerato peraltro che occorre definire le voci di spesa ammissibili a finanziamento.

Si dispone:

*A. Inizio lavori.*

1. Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna unità produttiva oggetto di contributo, una dichiarazione di inizio dei lavori resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. I lavori, relativi a ciascuna unità produttiva, dovranno comunque essere avviati non oltre il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di concessione del finanziamento.

2. I lavori di realizzazione di ciascuna iniziativa finanziata e i relativi acquisti devono essere completati e fatturati entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione del contributo. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro ventuno mesi dalla data di concessione del contributo.

3. Sono considerati ammissibili a finanziamento anche i lavori la cui realizzazione abbia avuto inizio precedentemente alla data di presentazione della domanda. Il completamento degli stessi lavori dovrà terminare entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione.

4. Non sono comunque ammissibili spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2000.

*B. Varianti e adattamenti.*

1. Le eventuali varianti tecniche, e/o adattamenti, relativi a ciascuna unità produttiva finanziata, che rispettino comunque le finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposte all'Amministrazione nazionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione del progetto.

2. Tali varianti e/o adattamenti non potranno comportare in nessun caso l'aumento del contributo. Qualora le varianti e/o adattamenti fossero valutati inammissibili in tutto o in parte, il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto.

3. Eventuali economie rispetto alle spese preventivate possono essere prese in considerazione ai fini di una variante o adattamento.

4. L'esecuzione delle varianti e degli adattamenti accertati in sede di verifica e non sottoposti alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione, potranno comportare, da parte di quest'ultima, il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili a contributo.

*C. Fine lavori.*

1. Il soggetto destinatario del contributo può chiedere all'amministrazione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori e dei relativi pagamenti, relativamente a ciascuna unità produttiva finanziata per un periodo non superiore a sei mesi, purché gli stessi abbiano avuto inizio nei termini previsti. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della seadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione e deve essere adeguatamente motivata.

In caso di concessioni di proroga di fine lavori i tempi di cui alla lettera *A* punto 2 slitteranno per la medesima durata della proroga.

2. La mancata realizzazione dei lavori presso una unità produttiva per cause di forza maggiore, che dovranno essere sottoposte all'esame dell'Amministrazione, non può causare la decadenza del contributo spettante alle altre unità produttive facenti parte dell'iniziativa ammessa a contributo.

*D. Modalità di erogazione del contributo.*

1. Il contributo verrà erogato a favore del beneficiario con le seguenti modalità:

anticipazione pari al 50% del contributo concesso: il beneficiario può avanzare istanza per chiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per l'iniziativa in questione, allegando alla domanda idonea fidejussione bancaria a garanzia, redatta secondo l'allegato «1»;

pagamento parziale: sullo stato di avanzamento dei lavori, per ciascuna unità produttiva finanziata, il beneficiario può avanzare istanza di pagamento parziale. Una domanda di pagamento parziale può essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento parziale dovrà essere presentata producendo la documentazione di cui all'allegato «2». Il decreto di erogazione parziale del contributo è subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della Direzione generale della Pesca con l'eventuale ausilio di esperti appositamente incaricati. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo sul contributo, gli importi da erogare a fronte della richiesta parziale di liquidazione verranno ridotti del 50%. È consentita una sola domanda parziale per ciascuna unità produttiva ammessa a contributo.

pagamento del saldo: per ciascuna unità produttiva finanziata, il beneficiario, completata la realizzazione delle opere, deve presentare una domanda di pagamento a saldo. La domanda di pagamento per lo stato finale dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro  mesi dalla data di concessione dei contributo fermo restando l'eventuale concessione di proroga di fine lavori. Ciascuna unità produttiva avrà raggiunto gli obbiettivi di funzionalità quando il livello delle spese ritenute ammissibili dall'Amministrazione raggiungono almeno il 70% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento totale deve essere presentata producendo la documentazione di cui all'allegato «3». Il decreto di erogazione a saldo del contributo è subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della Direzione Generale della Pesca con l'eventuale ausilio da parte di esperti appositamente incaricati.

2. Le unità produttive finanziate con il contributo comunitario non possono essere vendute, ne cedute, ne distolte dal previsto impiego per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, pena la restituzione totale dei contributi percepiti maggiorati degli interessi maturati.

3. L'eventuale spostamento di macchinari da e per impianti riconducibili allo stesso beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione.

4. In caso di ditte associate le spese debbono essere sostenute e rendicontate dalla società nella cui unità produttiva vengono realizzate le opere ed acquistati i macchinari oggetto di contributo. In tale circostanza il contributo comunitario e nazionale verrà erogato a favore della ditta che ha sostenuto le spese e nella cui unità produttiva sono stati realizzati i lavori e acquistati i macchinari.

*E. Spese ammissibili.*

1. Alle spese sostenute e rendicontate si applicano le disposizioni previste dal Reg.(CE) 448/2004 del 10 marzo 2004 recante norme di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali.

*F. Spese non ammissibili.*

1. Attrezzature ricreative;

2. Acquisto mezzi di trasporto esterno;

3. Attrezzature per ufficio ed altri mobili ad eccezione degli impianti di informatica, software. Sono ammesse le attrezzature da laboratorio.

4. Materiale di facile consumo. Si considera che «casse» e «pallets» abbiano durata di vita superiore ad un anno e pertanto il loro costo è ammissibile a condizione che si tratti di primo acquisto.

5. Investimenti immateriali, quali ad esempio spese di costituzione di cooperative, spese di formazione, spese amministrative, bandi di gara, spese di concessione edilizia o demaniale.

6. Riparazioni e lavori di manutenzione.

7. Lavori di abbellimento quali allestimento di giardini, spazi verdi, sistemazione di piante ornamentali ed in genere qualsiasi lavoro di miglioramento del paesaggio.

8. Spese generali ed imprevisti, qualora richiesti nella domanda di concessione non potranno superare complessivamente il 5% delle spese preventivate, escluse, le spese già realizzate all'atto della domanda.

*G. Rinuncia e decadenze.*

1. Il beneficiario nel caso non intenda portare a termine un progetto ammesso a contributo e relativo ad una o più unità produttive, è tenuto a trasmettere con nota raccomandata comunicazione di rinuncia al finanziamento assegnato ed alla restituzione delle somme percepite. L'intervento così rimodulato, deve comunque rispettare il requisito della multiregionalità fatte salve, come detto, le cause di forza maggiore. Pertanto, qualora venisse meno tale prerogativa, l'Amministrazione provvederà alla revoca del decreto di concessione relativo all'intero progetto riguardante le unità produttive finanziate. Nel caso di revoca del decreto di concessione, il beneficiario è tenuto a restituire tutte le somme percepite a qualsiasi titolo e relative a tutte le unità produttive finanziate.

2. Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e degli obblighi indicati nel decreto di concessione, comporta la decadenza del contributo, nonché la restituzione da parte del beneficiario delle somme erogate.

Le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle domande di liquidazione e alla regolamentazione della fase di realizzazione delle opere ammesse a contributo, contenute nella circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2003 si intendono modificate dalla presente circolare che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

*Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura:* TRIPODI

ALLEGATO 1

FIDEJUSSIONE

Premesso che:

il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l'altro, il finanziamento degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

la circolare 7 aprile 2003 reca modalità di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti nel DOCUP pesca 2000-2006;

la circolare del .......... reca disposizioni sulle modalità di presentazione delle domande di liquidazione relativi agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. ............................... del ...............................

............ il progetto n. ............ della società ............ è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento;

con decreto n. .................. del .................. è stato concesso alla società ......................... un contributo in conto capitale comunitario di € ........................................... ed un contributo in conto capitale nazionale di € ............................................................... calcolati sulla spesa ammessa a contributo di € ............................................ ;

la lettera *D* punto 1 della circolare ................................ recante modalità delle domande di liquidazione relative agli interventi multiregionali sopracitata, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;

per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla legge 3 maggio 1997 n. 135:

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta Banca
con sede legale in ........................................................................... ,
iscritta nel registro delle imprese di ................... al n. ................... ,
che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ............................................ a mezzo dei sottoscritti signori:

.............................. nato a ............................ il ............................
............................. nato a ............................ il ............................

nella loro rispettiva qualità di .................. e di .................. dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della Soc. ....................... cod. fiscale ...................... , ditta ....................................................................................... beneficiaria del contributo per l'ammodernamento/costruzione/delle unità produttive ubicate in ......................................................... e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di euro ...................................................................................
(diconsi euro.................................................................................. ), oltre a quanto più avanti specificato. La sottoscritta ....................... , rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato, o alla mancata presentazione dei documenti amministrativi previsti dalle normative citate in premessa. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il beneficiano nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata fino alla data del............................................................., e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre eccezioni ai sensi degli articoli 1945 e seguenti del codice civile, ivi compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, nonché alle eccezioni di cui all'articolo 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la Banca e il Ministero delle politiche agricole e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

................................................, lì................................................

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

................................................, lì ................................................

---

ALLEGATO 2

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI
RICHIESTA DEL RATEO

Domanda di pagamento come da schema modello «*A*» (1 copia);

Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture riferite allo stato di avanzamento e dei relativi pagamenti, come da schema modello «*B*» (usare un modello per ogni voce di spesa - 2 copie);

Spiegazione delle differenze dei lavori previsti e quelli realizzati, modello «*C*», da presentare anche se negativo (2 copie);

Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione liberatoria, su carta intestata in originale;

Atto formale di concessione demaniale, se non presentato in precedenza (1 copia autenticata), qualora l'impianto ricada su area del demanio;

Concessione edilizia, se non presentata in precedenza (1 copia autenticata), qualora i lavori da realizzare necessitino di tale autorizzazione;

Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,come da schema modello «*D*»;

Computo metrico vistato per congruità, relativo alle opere edili, da parte dell'Ufficio Tecnico Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa perizia giurata rilasciata da libero professionista (Geometra o Ingegnere) iscritto all'albo.

---

ALLEGATO 3

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI
RICHIESTA DI SALDO

Domanda di pagamento come da schema modello «*A*» (1 copia);

Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture riferite allo stato finale dei lavori e dei relativi pagamenti, come da schema modello «*B*» (usare un modello per ogni voce di spesa - 2 copie);

Spiegazione delle differenze dei lavori previsti e quelli realizzati, modello «*C*», da presentare anche se negativo (2 copie);

Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione liberatoria, su carta intestata in originale;

Atto formale di concessione demaniale. se non presentato in precedenza (1 copia autenticata). qualora l'impianto ricada su area del demanio;

Concessione edilizia, se non presentata in precedenza (1 copia autenticata), qualora i lavori da realizzare necessitino di tale autorizzazione;

Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, come da schema «*D*»;

Computo metrico vistato per congruità, relativo alle opere edili, da parte dell'Ufficio Tecnico Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa perizia giurata rilasciata da libero professionista (Geometra o Ingegnere) iscritto all'albo;

Certificato di agibilità dell'unità produttiva.

**SCHEMA MODELLO "A"**

**(SU CARTA INTESTATA ANCHE A MEZZO TIMBRO)**

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali
Dipartimento Politiche di Mercato
D. Generale per la Pesca e l'Acquacoltura
Viale dell'Arte n. 16
00144 Roma

**Oggetto:** Domanda di pagamento dello stato avanzamento lavori/ stato finale
Progetto n. /ITMR/ - Unità produttiva sita in :

Il sottoscritto ..............................................................................................................

titolare (oppure legale rappresentante) della ...................................................................

con sede in ........................................................................................................................

Codice Fiscale ........................................... Partita IVA ...............................................................

allega la seguente documentazione prevista dalla vigente normativa:

**CHIEDE**

il pagamento del rateo (o saldo) del contributo concesso per il progetto sopraindicato, previi gli accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno effettuare.

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento sul proprio conto corrente numero .............................. intrattenuto presso la Banca............................................................

i cui riferimenti sono:

ABI n.: .................. CAB n.: ................................................................

Distintamente

Data

(Timbro e Firma)

SCHEMA MODELLO "B"

Progetto

Denominazione e ubicazione unità produttiva:

Data inizio lavori

Data fine lavori

Domanda di pagamento del rateo/saldo

| LAVORI PREVISTI | DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI | | | | | | | | PAGAMENTI EFFETTUATI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce dei preventivi e relativa spesa prevista | n. fattura | Data fattura | emessa da | oggetto della spesa | Importo al netto dell'IVA Recuperabile | Oneri accessori | IVA Recupe-rabile | Importo Totale | Importo pagato | Codice di paga-mento | Data |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | A riportare Totali | | | | | | | | | | |

Codice pagamenti:
1. assegno
2. Bonifico
3. Contanti
4. Altri

Data Timbro e Firma

**SCHEMA MODELLO "C"**

**SINTESI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SPIEGAIZONI DELLE VARIAZIONI**

Progetto

Domanda di pagamento del rateo/saldo

| LAVORI PREVISTI | | | Spese nelle domande di pagamenti precedenti | Spese nelle presente domanda di pagamento | Spese globali presentate a tutt'oggi | Spiegazione delle variazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voce del preventivo | Descrizione | Costo | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALE GENERALE** | | | | | | |

Data

Timbro e Firma

**SCHEMA MODELLO "D"**

**IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto ..........................................................................................................................

nella sua qualità di titolare (oppure legale rappresentante) della ditta ..................................................

....................................................................................................... beneficiaria del contributo concesso ai sensi del Regolamento CE 2792/99 con decreto n. .......................... del ............................................ con specifico riferimento alla domanda e ai documenti presentati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativa al rateo/saldo del suddetto contributo concesso per l'impianto ubicato in ...............................................................................

**DICHIARA**

1. che i lavori e/o gli acquisti per la realizzazione del progetto sono iniziati in data ................... e sono stati completati in data ........................... (ovvero sono ancora in corso);

2. che le spese presentate e documentate si riferiscono unicamente il progetto approvato, e che a fronte di tali spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario oltre quelle trasmesse per la richiesta di liquidazione;

3. che le attrezzature e i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica (ad eccezione di quelli espressamente indicati);

4. di garantire la buona esecuzione nonchè la rispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più controllabili;

5. di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia, nonchè delle prescrizioni notificate unitamente alla comunicazione di concessione del contributo;

6. di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato, altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre Amministrazioni Pubbliche, Commissione Europea, Enti, Istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione e pagamento);

7. di non vendere, né cedere, né distogliere dal previsto impiego le unità produttive e le attrezzature finanziate per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo.

Data

(Firma e Timbro)

**04A07708**

CIRCOLARE 27 luglio 2004, n. **9.**

**Applicazione del regolamento CE n. 2707/2000, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 816/2004, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.**

*All'AGEA*

*Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Al Ministero dell'interno*

*Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Al Comando generale della Guardia di finanza*

*All'Ispettorato centrale repressione frodi*

*All'Assocaseari*

*All'Assolatte*

*Alla Federazione nazionale coop. agricole e agroalimentari nazionali*

*All'Anca*

A seguito dell'allargamento dell'Unione europea e della revisione a medio termine dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte sono state apportate alcune modifiche al regolamento CE n. 2707/2000.

Le modifiche, contenute nel regolamento CE n. 816/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 153 del 30 aprile 2004, riguardano, in particolare, gli importi degli aiuti, le categorie di prodotti ammissibili e le misure di controllo.

Lo stesso regolamento fornisce, inoltre, alcune precisazioni in merito al periodo durante il quale gli alunni beneficiano dell'aiuto per i prodotti lattiero-caseari consumati.

*Periodo per il quale è concesso l'aiuto*

Per quanto concerne questo aspetto viene precisato, all'art. 1 punto (1) del regolamento CE n. 816/2004, che gli alunni beneficiano dell'aiuto durante la totalità dei giorni di scuola e che il numero totale dei giorni di scuola, escluse le vacanze, deve essere confermato dall'autorità didattica o dall'istituto scolastico.

L'obiettivo di questa disposizione è di rafforzare e chiarire il concetto della non applicabilità dell'aiuto ai prodotti distribuiti nei periodi non scolastici e durante i soggiorni in colonie di vacanza.

*Misure di controllo*

Con il regolamento CE n. 816/2004 viene sancito l'obbligo di verificare che i prodotti distribuiti siano conformi ai requisiti della direttiva n. 92/46 CEE del Consiglio, per quanto concerne, in particolare, la preparazione in stabilimenti riconosciuti e la presenza della bollatura sanitaria prescritta.

Il possesso dei requisiti sanitari dovrà essere scrupolosamente accertato attraverso la verifica della «bollatura sanitaria» prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54/L del 12 marzo 1997, che detta norme di applicazione della direttiva n. 92/46 CEE del Consiglio e, ove necessario, anche attraverso la verifica della documentazione commerciale.

Le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria, che consente tra l'altro di identificare lo stabilimento di produzione e lo Stato membro di provenienza, sono riportate all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.

*Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili, importo degli aiuti e prezzi massimi di cessione agli alunni*

A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri sono stati considerati nuovi prodotti tra quelli per il quali gli Stati membri hanno la facoltà di versare gli aiuti

In Italia l'aiuto continuerà ad essere concesso per le categorie di prodotti ripresi all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993 e rispondenti alle definizioni delle categorie I, V, VIII, IX, X e XI dell'allegato I al regolamento CE n. 2707/2000, così come modificato dal regolamento CE n. 816/2004.

Si segnala che i formaggi appartenenti alla categoria VIII, per poter usufruire dell'aiuto, devono essere non aromatizzati.

Gli importi degli aiuti, per il periodo che va dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005, sono quelli indicati, per ciascuna categoria, al punto B, dell'allegato II del regolamento CE n. 2707/2000.

L'intervenuta diminuzione dell'aiuto e le variazioni dei prezzi di mercato verificatesi comportano la revisione dei prezzi massimi di cui all'art. 14, paragrafo 1 del regolamento CE n. 2707/2000 che gli allievi devono pagare per i diversi prodotti.

Le categorie di cui all'allegato al regolamento CE n. 2707/2000 per le quali è concesso l'aiuto, la definizioni dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro e i quantitativi massimi giornalieri, sono riportati nella tabella seguente.

CATEGORIA I

| | Quantità massima (gr) | Prezzo massimo (€/kg) | Importo dell'aiuto (€/100 kg) |
|---|---|---|---|
| *a)* Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml | 257,5 | 1,05 | 21,69 |
| Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml | 257,5 | 1,29 | 21,69 |
| *b)* Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte intero conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml | 257,5 | 1,30 | 21,69 |
| Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte intero conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml | 257,5 | 1,50 | 21,69 |
| *c)* Yogurt a base di latte intero trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento CE n. 2597/97 | 257,5 | 2,82 | 21,69 |

CATEGORIA V

| | Quantità massima (gr) | Prezzo massimo (€/kg) | Importo dell'aiuto (€/100 kg) |
|---|---|---|---|
| *a)* Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiori a 200 ml | 257,5 | 1,10 | 16,47 |
| Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml | 257,5 | 1,34 | 16,47 |
| *b)* Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml | 257,5 | 1,35 | 16,47 |
| Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento CE n. 2597/97, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml | 257,5 | 1,55 | 16,47 |
| *c)* Yogurt a base di latte parzialmente scremato trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento CE n. 2597/97 | 257,5 | 2,87 | 16,47 |

CATEGORIA VIII

| | Quantità massima (gr) | Prezzo massimo (€/kg) | Importo dell'aiuto (€/100 kg) |
|---|---|---|---|
| Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40% | 85,8 | 7,45 | 65,07 |

CATEGORIA IX

| | Quantità massima (gr) | Prezzo massimo (€/kg) | Importo dell'aiuto (€/100 kg) |
|---|---|---|---|
| Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45% | 33,6 | 7,24 | 165,93 |

CATEGORIA X

| | Quantità massima (gr) | Prezzo massimo (€/kg) | Importo dell'aiuto (€/100 kg) |
|---|---|---|---|
| Formaggio «Grana Padano» | 30,2 | 8,06 | 184,37 |

CATEGORIA XI

| | Quantità massima (gr) | Prezzo massimo (€/kg) | Importo dell'aiuto (€/100 kg) |
|---|---|---|---|
| Formaggio «Parmigiano Reggiano» | 27,5 | 11,47 | 202,80 |

Istruzioni in merito ai riconoscimenti, alle modalità di presentazione delle domande e alle procedure di liquidazione saranno impartite dall'organismo pagatore.

Roma, 27 luglio 2004

*Il direttore generale per le politiche agroalimentari:* PETROLI

(1) Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intendono i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte con l'eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscono in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

**04A07920**

# AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 23 luglio 2004, n. **21.**

**Vitivinicolo - Dichiarazioni 2003/2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.**

*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali*

*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali*

*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato*

*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi*

*Al Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi D.G. per la qualità*

*Agli assessorati regionali agricoltura*

*Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano*

*All'Istituto regionale della vite e del vino*

*Al Comando carabinieri T.N.C.A.*

*All'Agenzia delle dogane*

*All'Anci*

*Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA*

*Ai C.A.A. riconosciuti*

1. QUADRO NORMATIVO.

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990);

decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2000, n. 221, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), g), i),* e *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2004, n. 1205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli.

2. SETTORI DI INTERVENTO.

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004.

L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

3. DEFINIZIONI.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi

persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente persone soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99;

commerciante: persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;

rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Ulteriori definizioni:

CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola;

S.I.G.C. (Sistema integrato di gestione e controllo): II regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, sostituito dal regolamento CE n. 2419/01, ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

4.1. *Soggetti interessati.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

i consumatori privati;

i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

4.2. *Termine di presentazione.*

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 12 del regolamento CE n. 1282/2001. In particolare:

entro cinque giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99;

dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica, invece, una riduzione del 30%;

dall'undicesimo giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti. Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva.

In ogni caso, le dichiarazioni confluiranno ad AGEA tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare:

4.3. *Modalità di presentazione.*

4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Per la compilazione e la presentazione della dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno già dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.

In applicazione, infatti, dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, il CAA è tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

fornire al CAA dati completi e veritieri;

collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto.

I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza tramite le seguenti attività:

1) costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale»;

2) verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche AGEA (istruttoria della dichiarazione);

3) compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando gli strumenti informatici predisposti da AGEA;

4) effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);

5) far firmare la dichiarazione al dichiarante;

6) firmare la check list «quadro H» di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;

7) rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA; con tale operazione, a seguito della protocollazione sul SIAN, si avvia il procedimento amministrativo;

8) archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:

dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;

quadro H (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;

distinta di ricezione AGEA.

4.3.2. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.

La circolare A.G.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda debba avvenire attraverso il «fascicolo aziendale».

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

La suddetta circolare A.G.E.A n. 35, stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun soggetto deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'amministrazione.

In tutti i casi, la responsabilità dei procedimenti amministrativi ancora aperti al momento dell'eventuale revoca del mandato stesso, rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda relativa.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale».

4.3.3. Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - Comunicazione telematica.

I soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA - Centri di assistenza agricola ai quali si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali organismi.

Quindi, entro e non oltre il giorno 10 settembre, il dichiarante si recherà presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con se i dati frutto della ricognizione effettuata presso le proprie localizzazioni.

L'operatore del CAA inserirà i dati relativi alla dichiarazione, con le modalità descritte nei precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2.

La conferma dei dati inseriti con l'apposita funzione implica il confluire degli stessi nel patrimonio della Base Dati del Sian che, quindi, rende disponibili i dati stessi ad AGEA ai comuni interessati, all'Ispettorato repressione frodi, all'assessorato regionale all'agricoltura di competenza, nonché all'organismo pagatore di competenza.

4.3.4. Produttori in proprio. Comunicazione tramite raccomandata.

Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.

La funzione che permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata all'AGEA prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale o CUAA al quale sarà abbinato il barcode identificativo univoco.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della regione o dell'organismo pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via internet.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, con le modalità descritte in precedenza (v. par. 4) entro la citata data del 10 settembre, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA - Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004 - via Torino, 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

nome, cognome/ragione sociale - indirizzo, c.a.p. - comune (prov.), dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004.

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e può contenere più di una dichiarazione, purché relative alla medesima figura giuridica.

5. CONTROLLI ISTRUTTORI.

5.1. *Controlli formali.*

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:

della presenza della firma del richiedente;

della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (par. 7.1.3 Documento di riconoscimento);

della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.4 Controlli anagrafici e par. 7.1.5 Rappresentante legale).

5.2. *Sottoscrizione della dichiarazione.*

La sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

5.3. *Documento di riconoscimento.*

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L'assenza del documento di identità richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

5.4. *Controlli anagrafici.*

L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), ciò comporterà la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni.

5.5. *Rappresentante legale.*

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione darà opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del regolamento CE n. 1282/2001.

Si precisa, altresì, che, qualora il dichiarante presenti successivamente domanda di aiuti comunitari correlati alla stessa dichiarazione di giacenza, la presenza del fascicolo aziendale, che deve essere costituito alla presentazione della dichiarazione di giacenza, risulterà elemento determinante per il pagamento.

6. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 23 luglio 2004

*Il titolare dell'ufficio monocratico*
GULINELLI

## NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

### *AVVERTENZE GENERALI*

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Chi utilizzerà i servizi forniti dai CAA potrà fare un'unica dichiarazione riferita alle localizzazioni di più comuni, invece chi utilizzerà il modello da inviare per raccomandata all'Agea sarà costretto alla compilazione di un modello di dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

**1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.**

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche, le Cantine o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

**2) Soggetti esonerati dall'obbligo.**

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

**3) Termine di presentazione della dichiarazione**

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

**Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte alle sanzioni di cui all'Art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001.**

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o per posta raccomandata rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'AGEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) – **Informazioni relative al dichiarante**

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

- In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: I**l CUAA o Codice Fiscale** e la Partita Iva, qualora presente, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).
- In caso di PERSONA GIURIDICA indicare I**l CUAA o Codice Fiscale** e la Partita Iva, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante ( cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) – **Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti**

In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto.

Sezione C) – **Informazioni relative ai prodotti detenuti**

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:

- "produzione" : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.

- "commercio" : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce "produzione" o "commercio" applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce "commercio".

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50 ; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 1 a 5.

COMMERCIO

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 7 a 12.

Ai righi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezione D); E); F); e G) - **Informazioni relative ai vini DOC e DOCG ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi DOC e DOCG**

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G , vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione "…………") prevista dal disciplinare.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate..

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovrà essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice **"9999"** per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una "**M**" successivamente al codice nella apposita colonna 'Mosto'.

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici **0013.**

Sezione D) – **Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.**

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G**.** dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) – **Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.**

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) – **Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.**

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) – **Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.**

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantità riportate nelle righe 'Totale' delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.

0001 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
0002 EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE
0003 ISCHIA
0004 FRASCATI
0005 BRUNELLO DI MONTALCINO
0006 BIANCO DI PITIGLIANO
0007 BARBARESCO
0008 BAROLO
0009 APRILIA
0012 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
0013 ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI
0016 CAREMA
0017 GATTINARA
0018 ELBA
0019 SANGIOVESE DI ROMAGNA
0021 ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
0024 ALBANA DI ROMAGNA
0026 LUGANA
0027 ROSSO CONERO
0029 VERDICCHIO DI MATELICA
0030 CHIANTI E CHIANTI CLASSICO
0031 TORGIANO
0032 SAN SEVERO
0033 BOTTICINO
0034 CELLATICA
0035 COLLIO GORIZIANO O COLLIO
0036 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
0037 COLLINE LUCCHESI
0038 BARDOLINO
0039 VALTELLINA
0040 ETNA
0041 ROSSO PICENO
0042 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
0043 MALVASIA DI CASORZO D'ASTI
0044 VALPOLICELLA
0046 SOAVE
0048 CIRO'
0049 CONEGLIANO VALDOBBIADENE
0050 BIANCHELLO DEL METAURO
0051 MARSALA
0052 MARTINA O MARTINA FRANCA
0053 LOCOROTONDO
0054 BREGANZE
0055 SIZZANO
0056 BOCA
0057 FARA
0058 COLLI EUGANEI
0060 MONTECARLO
0062 RUBINO DI CANTAVENNA
0063 BARBERA DEL MONFERRATO
0064 BARBERA D'ASTI
0065 LAGO DI CALDARO O CALDARO
0066 TAURASI
0067 GRECO DI TUFO
0068 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
0069 GAMBELLARA
0070 LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO

0071 LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE
0072 LAMBRUSCO DI SORBARA
0073 BARBERA D'ALBA
0074 NEBBIOLO D'ALBA
0075 FRIULI GRAVE
0076 COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
0077 OLTREPO' PAVESE
0078 MARINO
0079 COLLI ALBANI
0080 AGLIANICO DEL VULTURE
0081 TEROLDEGO ROTALIANO
0082 BIANCO DI CUSTOZA
0083 AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO
0084 COLLI LANUVINI
0085 MATINO
0087 CASTEL DEL MONTE
0088 ORVIETO
0090 TRENTINO
0091 VERNACCIA DI SERRAPETRONA
0093 MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA
0094 VINI DEL PIAVE O PIAVE
0095 CORI
0099 PARRINA
0100 VERNACCIA DI ORISTANO
0101 OSTUNI
0102 COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO
0103 ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA
0104 VELLETRI
0105 MOSCATO DI SORSO-SENNORI
0106 COLLI PESARESI
0108 MONICA DI CAGLIARI
0109 ALEATICO DI GRADOLI
0110 NASCO DI CAGLIARI
0111 MOSCATO DI CAGLIARI
0112 TREBBIANO D'ABRUZZO
0113 MALVASIA DI CAGLIARI
0114 CANNONAU DI SARDEGNA
0115 GIRO' DI CAGLIARI
0116 ALCAMO
0117 MALVASIA DI BOSA
0118 DOLCETTO D'ACQUI
0119 MONICA DI SARDEGNA
0120 VALDICHIANA
0121 FREISA D'ASTI
0122 DOLCETTO D'OVADA
0123 MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI O COLONNA
0124 ALEATICO DI PUGLIA
0125 ZAGAROLO
0126 CESANESE DEL PIGLIO
0127 CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA'
0128 GRIGNOLINO D'ASTI
0129 CERASUOLO DI VITTORIA
0130 CESANESE DI OLEVANO
0131 CESANESE DI AFFILE O AFFILE
0132 MOSCATO DI SIRACUSA

0133 TREBBIANO DI ROMAGNA
0134 MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
0135 FREISA DI CHIERI
0136 SOLOPACA
0137 MALVASIA DELLE LIPARI
0138 COLLI BERICI
0139 COLLI TORTONESI
0140 MOSCATO DI NOTO NATURALE
O MOSCATO DI NOTO
0141 CASTELLER
0142 GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
0143 DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
0144 DOLCETTO D'ASTI
0145 DOLCETTO D'ALBA
0146 DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI
0147 ROSSO DI CERIGNOLA
0148 GAVI O CORTESE DI GAVI
0150 DOLCETTO DI DOGLIANI
0152 PRIMITIVO DI MANDURIA
0153 MOSCATO DI TRANI
0154 CERVETERI
0155 FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI
0156 NURAGUS DI CAGLIARI
0160 COLLI MACERATESI
0161 ALTO ADIGE O SUDTIROL
0162 VALDADIGE
0163 CARMIGNANO
0164 DONNICI
0165 FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO
0166 FRIULI AQUILEIA
0167 SAVUTO
0168 POLLINO
0170 FRIULI LATISANA
0171 BIANCO CAPENA
0172 COLLI BOLOGNESI
0173 CAMPIDANO DI TERRALBA
0174 CACC'E MMITTE DI LUCERA
0175 BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE
0176 SALICE SALENTINO
0178 SQUINZANO
0179 VALCALEPIO
0180 COPERTINO
0182 MONTESCUDAIO
0183 LESSONA
0184 FARO
0185 ROSSO BARLETTA
0186 CARIGNANO DEL SULCIS
0187 RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO
O GARDA BRESCIANO
0188 MONTELLO E COLLI ASOLANI
0189 CAPRI
0190 MORELLINO DI SCANSANO
0191 FIANO DI AVELLINO
0192 LAMEZIA
0193 S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO
0194 ROSSO CANOSA
0196 BRAMATERRA

0197 CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO
0198 MELISSA
0199 LEVERANO
0200 MONTEFALCO SAGRANTINO
0201 BRINDISI
0202 MOSCATO DI SARDEGNA
0203 COLLI ALTOTIBERINI
0204 BIANCO PISANO DI SAN TORPE'
0205 CAPRIANO DEL COLLE
0206 GRECO DI BIANCO
0207 CANDIA DEI COLLI APUANI
0208 MANDROLISAI
0209 COLLI PERUGINI
0210 COLLI DI PARMA
0211 VESUVIO
0212 POMINO
0213 ALEZIO
0214 BIFERNO
0215 GRAVINA
0216 PENTRO DI ISERNIA
0217 BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA
0218 GABIANO
0219 ROSSO DI MONTALCINO
0220 ORTA NOVA
0221 SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO
0222 COLLI PIACENTINI
0223 MOSCADELLO DI MONTALCINO
0224 LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA
0225 ROERO
0226 VAL D'ARBIA
0227 VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE
0228 LISON PRAMAGGIORE
0229 CARSO
0231 NARDO'
0232 LAMBRUSCO MANTOVANO
0233 GIOIA DEL COLLE
0234 ARBOREA
0236 LESSINI DURELLO
0237 RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
0238 VERMENTINO DI SARDEGNA
0239 RIVIERA LIGURE DI PONENTE
0240 CAGNINA DI ROMAGNA
0241 PAGADEBIT DI ROMAGNA
0242 ROSSO DI MONTEPULCIANO
0243 BOSCO ELICEO
0244 LIZZANO
0245 COLLI MARTANI
0246 FALERNO DEL MASSICO
0247 COLLI DI LUNI
0248 BIANCO DELL'EMPOLESE
0249 CILENTO
0251 COLLI AMERINI
0252 VAL DI CORNIA
0253 COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE
0254 CASTEL SAN LORENZO
0255 VIGNANELLO
0256 GENAZZANO

0257 LOAZZOLO
0258 MONTEFALCO
0259 CONTESSA ENTELLINA
0260 GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO
0261 AVERSA
0262 TRENTO
0263 SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI
0264 TORGIANO ROSSO RISERVA
0265 COLLI DI CONEGLIANO
0266 CAMPI FLEGREI
0267 ELORO
0268 PENISOLA SORRENTINA
0269 MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA
0270 SAN VITO DI LUZZI
0271 SCAVIGNA
0272 COLLINE NOVARESI
0273 PIEMONTE
0274 BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE
0275 MONFERRATO
0276 LANGHE
0277 ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO
0278 ESINO
0279 COSTA D'AMALFI
0280 ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
0281 COLLINE DI LEVANTO
0282 MENFI
0283 BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI
0284 ALGHERO
0285 SARDEGNA SEMIDANO
0286 FRIULI ANNIA
0287 SAMBUCA DI SICILIA
0288 FRANCIACORTA
0289 VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
0290 TERRE DI FRANCIACORTA
0291 VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
0292 VERBICARO
0293 SANTA MARGHERITA DI BELICE
0294 SANT'ANTIMO
0295 BIVONGI
0296 CIRCEO
0297 SAN GIMIGNANO
0298 TARQUINIA
0299 CONTROGUERRA
0300 CONTEA DI SCLAFANI
0301 COLLI ETRUSCHI VITERBESI
0302 PINERONESE
0303 CANAVESE
0304 COLLINE SALLUZZESI
0305 COSTE DELLA SESIA
0306 GARDA
0307 COLLI DELLA SABINA
0308 VIN SANTO MONTEPULCIANO
0309 CASTELLI ROMANI
0310 REGGIANO
0311 COLLI DI RIMINI

0312 COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
0313 VERMENTINO DI GALLURA
0314 BRACHETTO D'ACQUI
0315 ALBUGNANO
0316 ASSISI
0317 COLLI D'IMOLA
0318 COLLI DI FAENZA
0319 GALATINA
0320 GALLUCCIO
0321 GARDA COLLI MANTOVANI
0322 GHEMME
0323 GOLFO DEL TIGULLIO
0324 RENO
0325 SANNIO
0326 CAPALBIO
0327 CORTONA
0328 MOTECUCCO
0329 SOVANA
0330 VIN SANTO DEL CHIANTI
0331 RIESI
0332 MONREALE
0333 ALTA LANGA
0334 ARCOLE
0335 ATINA
0336 BARDOLINO SUPERIORE
0337 CISTERNA D'ASTI
0338 COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
0339 COLLI ROMAGNA CENTRALE
0340 COLLINA TORINESE
0341 DELIA NIVOLELLI
0342 LAGO DI CORBARA
0343 MERLARA
0344 MOLISE O DEL MOLISE
0345 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE
0346 NETTUNO
0347 OFFIDA
0348 ORCIA
0349 PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO
0350 RAMANDOLO
0351 RECIOTO DI SOAVE
0352 ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO
0353 SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
0354 SCIACCA
0355 SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA
0356 SOAVE SUPERIORE
0357 TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI
0358 VAL POLCEVERA
0359 VALSUSA
0360 VALTELLINA SUPERIORE
0361 VICENZA
9999 VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI IN ALTRI PAESI COMUNITARI

**04A07793**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

**Aggiornamenti dell'Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO)**

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: del. n. 17/2004, n. 19/2004 del 23 giugno 2004.

**La presente pagina sostituisce la pag 16 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 13 | **ASSOCIAZIONE AGAPE' - ONLUS**<br>Via Vecchia Ognina, 142/b<br>95100 Catania<br>Tel. 095/383445<br>Fax; 095/7110804<br>Cell 347/7659628<br>e-mail : agapeonlus@tiscalinet.it<br>e-mail : info@agapeonlus.org<br>Internet: www.agapeonlus.org<br><br>Legale Rappresentante: Silvana Valentino | Catania 29/09/1999<br>Notaio Dott.<br>Filippo Azzia<br>Rep. n. 1278<br>Rac. n. 234 | 19/2000/AE/RIESAME/CC/DEL<br>17/05/2001<br><br>Del. N. 101/2003 del 16/10/03<br><br>**Autorizzazione revocata con Delibera N. 19/2004 del 23/06/2004**<br>**Soggetta ad Impugnazione** | | |

**La presente pagina sostituisce la pag 59 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 56 | **MUSA SADIKER – ONLUS**<br>Viale Ionio, 116<br>Catania<br>Tel. 095/7465240<br>Fax 095/7465934<br>e-mail musasadiker@tin.it<br>e-mail: musasadiker@tiscalinet.it<br>e-mail: musasadikeronlus@tin.it<br>Internet: www.musasadiker.com<br>Legale Rappresentante: Facondo Marco | Catania 1/06/2000<br>Notaio Dott. Giuseppe Lombardo<br>Rep. n. 26493<br>Rac. n.7853 | 48/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 04/10/2000<br><br>DEL. N. 117/2002 DEL 14/11/02<br><br>**Autorizzazione revocata con Delibera N. 17/2004 del 23/06/2004 Soggetta ad Impugnazione** | | |

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate: del. n. 10/2004, n. 11/2004, n. 13/2004, n. 14/2004 tutte del 27 aprile 2004.

**La presente pagina sostituisce la pag 35 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 32 | **CUORE**<br>Via della Scaletta, 5<br>03011 Alatri (FR)<br>Telefax 0775/434778<br>e-mail: assoociazionecuore@virgilio.it<br>Legali Rappresentanti:<br>Dr.ssa Simona Recchia | Roma 30/12/1998<br>Notaio Dott.ssa Paola Salaris<br>Rep. n.15457<br>Rac. n.4057 | 56/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 04/10/2000<br><br>Del. N. 143 del 12/11/03<br><br>Del. 161/2003 del 17-12-2003<br>(sospesa l'autorizzazione per la federazione Russa per sbarramento degli accreditamenti)<br><br>Del. N.10/2004/AE/EST<br>del 27/04/2004 | **Principale Sede Operativa macro Area CENTRO:**<br>Via Germano Sommelier, 12<br>00185 Roma<br>Tel: 06/70306178 – 339.7063866<br>Fax: 06/70306178<br>sito www.associazionecuore.it<br>sito<br>www.associazionecuore.org<br>e-mail<br>associazionecuore@virgilio.it<br><br>info@associazionecuore.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BULGARIA<br>ROMANIA (***)<br>MOLDAVIA<br>ASIA<br>KAZAKHSTAN<br><br>OPERATIVO |

**La presente pagina sostituisce la pag 42 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | **INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 39 | **I BAMBINI DELL'ARCOBALENO**<br>Via Roma, 36<br>32013 Longarone (BL)<br>Tel. 0437/573444 Fax: 0437/576421<br>e-mail: bambarco@libero.it<br>Legale Rappresentante: Marisa Tomasella | Feltre 16/02/1995<br>Notaio Dott.<br>Enzo Rossi<br>Rep. n. 21264<br>Rac. n. 1479 | 15/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 13/09/2000<br><br>43/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 31/05/2001<br>Del. n. 7/2002 del 17 luglio 2002 (Pos. 14/2002/Ae/Est)<br><br>Del. 4/2003 del 8/01/03<br>Del. 17/2003 del 29/01/03<br><br>Del. 60/2003 del 14/05/03<br>Del. N. 148 del 12/11/03<br><br>Del. n. 13/2004/AE/EST del 24/07/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Roma, 36/a<br>32013 Longarone (BL)<br>Tel. 0437/573444 Fax 0437/576421<br>e-mail: bambarco@libero.it<br>**CENTRO:**<br>**SUD:**<br>Via De Martino n.14 (parco Snicer)<br>81100 (CE)<br>Tel. 0823/325394 Fax 0823/325394<br>e-mail: bambarco.caserta@libero.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BULGARIA OPERATIVO<br>FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO<br>GEORGIA<br>ASIA:<br>INDIA (*) ACCREDITATO<br>THAILANDIA<br>CINA<br>KAZAKHSTAN<br>AFRICA<br>MADAGASCAR<br>AMERICA<br>BOLIVIA (*)<br>BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Ceará, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul |

**La presente pagina sostituisce la pag 46 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 43 | **INTERNATIONAL ADOPTION – ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA**<br>Via Nazionale, n.41/2<br>33011 Artegna (UD)<br>Tel. 0432/977405<br>Fax 0432/977507<br>e-mail: intado@tin.it<br>Legale Rappresentante: Tondo Giovanni | Trigesimo (UD)<br>10/11/1984<br>Notaio Dott. Gianpaolo Missio<br>Rep. n. 72794<br>Rac. n. 6165 | 46/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 13/09/2000<br><br>27/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 17/05/2001<br><br>Del. N.11/2004/AE/EST<br>Del 27/04/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi Operative Per Macro Area:<br><br>**NORD:**<br>Via Nazionale, n.41/2<br>33011 Artegna (UD)<br>Tel. 0432/977405 Fax 0432/977507<br><br>**CENTRO:**<br>Viale Francesco Talenti, 160<br>50142 Firenze<br>Telefax : 055/781004<br>Cell. 3386447861<br>Resp. Alessandro Melani<br>**SUD:**<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>ROMANIA (***)<br>ASIA:<br>INDIA(*) ACCREDITATO<br>KAZAKHSTAN |

**La presente pagina sostituisce la pag 60 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220**

| N° ORDINE | INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE<br>SEDE<br>LEGALE RAPPRESENTANTE | ATTO COSTITUTIVO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE | AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO | PAESE ESTERO AUTORIZZATO |
| 57 | **NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A ONLUS**<br>Via Briolotto, 1/A<br>37131 Verona<br>Tel. 045/8403328<br>Fax 045/8487066<br>e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it<br>Legale Rappresentante: Luciano Vanti | Verona 18/06/1996<br>Notaio Dott. Quaratino Vincenzo<br>Rep.n.89555<br>Rac.n.14211 | 28/2000/AE/AUT<br>CC/DEL 26/09/2000<br><br>40/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001<br><br>Del. 72/2002 del 17/7/2002 (Pos. 13/2002/Ae/Est)<br><br>Del. 19/2003 del 29/01/03<br><br>Del. N. 147 del 12/11/03<br><br>Del. N.14/2004/AE/EST<br>Del 27/04/2004 | **INTERO TERRITORIO NAZIONALE**<br>Principali Sedi ive Per Macro Area:<br>**NORD:**<br>Via Briolotto, 1/A<br>37131 Verona<br>Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066<br>**CENTRO:**<br><br>**SUD:**<br>Viale Praga, 14<br>90146 Palermo<br>Telefax: 091/513538<br>e-mail:<br>onlusnadia@tiscalinet.it<br><br>Per le altre sedi consultare il sito internet:<br>**www.commissioneadozioni.it** | EUROPA:<br>BULGARIA<br>OPERATIVO<br>GEORGIA<br>FEDER. RUSSA (*)<br>ACCREDITATO<br>AFRICA<br>MADAGASCAR<br>AMERICA<br>BOLIVIA (*)<br>BRASILE (*) Stati: Santa Caterina, Espirito Santo, Cearà, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco Rio Grande do Sul<br>ASIA<br>THAILANDIA<br>CINA<br>KAZAKHSTAN |

**04A07882-04A07881**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per l'anticipazione al Poligrafico dello Sato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 29 luglio 2004*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2026 |
| Yen giapponese | 135,00 |
| Corona danese | 7,4342 |
| Lira Sterlina | 0,66300 |
| Corona svedese | 9,2274 |
| Franco svizzero | 1,5393 |
| Corona islandese | 86,45 |
| Corona norvegese | 8,4560 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,58020 |
| Corona ceca | 31,745 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 247,35 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6547 |
| Lira maltese | 0,4249 |
| Zloty polacco | 4,3889 |
| Leu romeno | 41134 |
| Tallero sloveno | 239,9800 |
| Corona slovacca | 40,120 |
| Lira turca | 1773100 |
| Dollaro australiano | 1,7283 |
| Dollaro canadese | 1,6028 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,3799 |
| Dollaro neozelandese | 1,9059 |
| Dollaro di Singapore | 2,0774 |
| Won sudcoreano | 1405,87 |
| Rand sudafricano | 7,5204 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A08004**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 24 maggio 2004 recante la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

Nel decreto ministeriale 24 maggio 2004, recante la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 3 giugno 2004, n. 128, si intendono apportate le seguenti correzioni:

dopo la parola «Decreta:», posta al termine delle premesse al decreto, aggiungere le seguenti: «Art. 1»;

allo stesso articolo, dopo le parole «decreto-legge 30 settembre 2003», aggiungere le seguenti: «n. 269»;

al termine del punto 11 dell'allegato 2, aggiungere le parole: «per ogni dosaggio o forma farmaceutica»;

al termine del punto 12 dell'allegato 2, aggiungere le parole: «per ogni dosaggio o forma farmaceutica»;

al punto 14 dell'allegato 2 dopo le parole «modifica dell'autorizzazione» aggiungere le parole: «di cui al punto 11:

*a)* per ogni integrazione o modifica attinente alla composizione, alla forma farmaceutica, al confezionamento, al numero delle unità posologiche, alle indicazioni terapeutiche, alla posologia, alle modalità di distribuzione, vendita o dispensazione: un ventesimo del punto 11 pari ad € 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica;

*b)* per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione: un ventesimo del punto 11 pari ad € 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica;

*c)* per ogni modifica concernente la ragione sociale o denominazione sociale della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche a seguito di trasferimento della proprietà di un medicinale o dei medicinali: un ventesimo del punto 11 pari ad € 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica;

*d)* per ogni modifica ...» (segue il testo già vigente del punto in questione):

alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 20 dell'allegato 2 la cifra di € 11.475,67, indicante il massimo dell'importo da versare in termini di tariffe, va sostituita con la cifra di € 12.580,89;

al primo periodo del punto 21 dell'allegato 2 la cifra di € 11.475,67, indicante il massimo dell'importo da versare in termini di tariffe, va sostituita con la cifra di € 12.580,89;

allo stesso punto 21 la cifra di € 31,00, posta a margine del secondo capoverso va eliminata e riportata a margine del primo capoverso;

al termine del medesimo punto 21 aggiungere le seguenti parole: «le tariffe di cui ai punti 18, 19 e 20 debbono intendersi applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sia di nuova registrazione sia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185».

**04A07955**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 34269 del 21 giugno 2004 è acccertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1º febbraio 2003, mell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

*Area del comune di Falerna (Catanzaro):*

imprese impegnate nei lavori di adeguamento alle norme C.N.R./80, tipo 1/A dell'autostrada SA-RC Tronco 3, tratto 1, lotto 1 tra i km 304 + 200 e km 213 + 400.

Con decreto n. 34270 del 21 giugno 2004, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 maggio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

*Area del comune di Caserta:*

imprese impegnate nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Marcianise.

Con decreto n. 34271 del 21 giugno 2004, è acccertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 27 settembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

*Area del comune di Messina:*

imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo - lotto 28 «Piana» in località Motta d'Affermo.

**04A07560**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

## Aumento di capitale sociale di «Navale assicurazioni S.p.a.», in Ferrara

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 5 settembre 2003, il consiglio di amministrazione della società «Navale assicurazioni S.p.a.», in data 30 marzo 2004, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo nominale massimo di € 15.750.000. In data 21 giugno 2004 sono state completate le operazioni di aumento del capitale sociale pari, pertanto, ad € 26.250.000,00.

**04A07966**

## Aumento di capitale sociale di «B.P.B. Assicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 22 luglio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma quattro, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le modifiche statuarie deliberate in data 21 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «B.P.B. Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano l'aumento di capitale sociale ad € 22.880.000,00.

**04A07967**

## Aumento di capitale sociale di «B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 22 luglio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma quattro, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statuarie deliberate in data 21 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano l'aumento di capitale sociale ad € 33.880.000,00.

**04A07968**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401180/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 45 - 410100040803 *

€ 0,77